

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI CARDIOCHIRURGIA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, di seguito anche denominata "ASL", con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42 (di seguito per brevità "Azienda");

E

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, codice fiscale 13109681000, con sede in Roma, L.go F. Vito 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti per la carica domiciliato presso la sede della Fondazione (di seguito per brevità "Fondazione" o "Policlinico" e insieme con l'Azienda "le Parti");

PREMESSO CHE:

- l'Azienda ha necessità di sviluppare le prestazioni di cardiocirurgia offerte presso le proprie strutture assicurando attività di consulenza per la tempestiva valutazione di pazienti con indicazione cardiocirurgica elettiva in cura presso l'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, garantendo, altresì, in favore dei medesimi pazienti, prestazioni di emergenza/urgenza mediante accesso a trattamenti specialistici di cardiocirurgia;
- la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli (di seguito anche Policlinico), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e ha ottenuto, con decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per le discipline di "Medicina Personalizzata" e "Biotecnologie innovative";
- la Fondazione è struttura *Hub* nell'ambito della rete regionale delle emergenze cardiologiche e cardiocirurgiche e dispone delle competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate;
- le Parti, con note agli atti, hanno concordato di addivenire alla stipula del presente accordo di durata annuale, dal 06/11/2020 fino al 05/11/2021;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Premesse

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito anche la “Convenzione”).

ART. 2
Oggetto

2.1 La Fondazione si impegna a svolgere in favore dell’Azienda, nei termini ed alle condizioni stabilite dal presente accordo, le seguenti attività (di seguito, anche il “Servizio”):

- a) consulenze cardiocirurgiche *in situ* ritenute necessarie a definire l’indicazione a intervento cardiocirurgico di pazienti in cura presso l’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti (di seguito anche Ospedale);
- b) accesso del personale medico dell’Azienda all’*Heart Team* della Fondazione per la discussione multidisciplinare, in accordo con le linee guida scientifiche, dei casi clinici complessi trattati presso l’Ospedale. Tale attività sarà svolta, tramite videoconferenza, secondo un protocollo concordato tra i Referenti di cui al successivo articolo 4.

Nello svolgimento delle attività regolate, la Fondazione tratterà i dati in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, salvi i casi di cui al successivo art.

2.2. Allorché presi in carico i pazienti presso il Policlinico, la Fondazione opererà quale autonomo Titolare dei conseguenti trattamenti.

2.2 La Fondazione si impegna inoltre, nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 2.3, a:

- a) prendere in carico presso il Policlinico – nel più breve tempo possibile, in osservanza di ogni norma applicabile – pazienti con indicazione cardiocirurgica elettiva già ricoverati presso l’Ospedale di Rieti;
- b) prendere immediatamente in carico, presso il Policlinico, pazienti in caso di situazione di emergenza/urgenza cardiocirurgica verificatesi nel corso delle procedure di Cardiologia interventistica attivate presso l’Ospedale di Rieti; e ciò anche prevedendo – sulla base di intese preventivamente raggiunte tra i Referenti di cui all’art. 4 su orari, date e altre condizioni – la organizzazione di uno stand by cardiocirurgico a distanza;
- c) effettuare i trattamenti di dati in qualità di Titolare del trattamento secondo le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel D.lgs.196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018.

2.3 Resta fermo, in ogni caso, che eventuali trasferimenti e accessi presso il Policlinico Gemelli, di pazienti cardiocirurgici in cura presso l’Ospedale De Lellis dovranno comunque avvenire:

- in osservanza delle norme della macro-area per l’urgenza/emergenza cardiocirurgica e di tutte le disposizioni e linee guida applicabili;

- nel rispetto del principio di libera scelta del medico e della piena autonomia dell'Azienda nel riferimento dei pazienti ad altre e diverse strutture assistenziali;
- nel rispetto delle condizioni di urgenza/emergenza e delle liste di attesa.

2.4 Il trasporto dei pazienti di cui all'art. 2.2 sarà effettuato con oneri a carico dell'Azienda, previa valutazione del quadro clinico dei pazienti e conseguente scelta delle modalità di trasporto che avverrà a seconda del caso di specie, con le modalità individuate dal Dirigente Medico che ha in cura il paziente e previa autorizzazione della Direzione Sanitaria dell'Ospedale de Lellis.

ART. 3 *Condizioni generali*

L'attività di consulenza cardiocirurgica resa presso l'Ospedale di Rieti sarà espletata alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto c, del D. Lgs. n. 502/92 e comunque subordinatamente alle esigenze di servizio dell'Ente di appartenenza, così come previsto dal CCL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4 *Modalità di svolgimento dell'attività*

Il servizio di cui all'art. 2.1 lett. a) sarà svolto da personale medico afferente all'Area Cardiologica e di Chirurgia Cardiovascolare della Fondazione, scelto dalla medesima Fondazione tra i professionisti strutturati dotati delle necessarie competenze ed esperienze (di seguito anche i "Medici" o i "Professionisti").

Tale servizio sarà eseguito – di norma, fatti salvi i diversi accordi tra le parti; e comunque sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalla Fondazione – con due o tre accessi mensili da parte del Professionista, secondo un calendario preventivamente concordato tra le Parti.

ART. 5 *Referenti*

Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione vengono individuati i seguenti referenti delle Parti:

- per la Fondazione: il Prof. Massimo Massetti;
- per l'Azienda: il Dr. Amir Kol.

ART. 6 *Compensi*

Per il Servizio di cui all'art. 2.1, lett. b) l'Azienda si obbliga a pagare alla Fondazione un corrispettivo di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), per ogni ora di consulenza da parte di ciascun

medico della Fondazione, oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00) per ciascun accesso del Medico presso l'Ospedale di Rieti.

La Fondazione trasmetterà, con cadenza mensile, un prospetto riepilogativo degli accessi compiuti e dell'attività svolta da ciascun Professionista.

Sempre con cadenza mensile, la Fondazione emetterà fattura, corredata dal resoconto degli accessi contabilizzati. La fattura verrà pagata dall'Azienda entro 90 (novanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario intestato alla Fondazione: IT 42 B 02008 05314 000400266478.

ART. 7

Oneri assicurativi

L'Azienda assume la piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate ai pazienti dell'Ospedale, anche avvalendosi dei Servizi di cui all'art. 2.1 lett. a) e b), fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore sulla responsabilità medica.

La Fondazione assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate a pazienti ricoverati presso il Policlinico Gemelli.

Ciascuna parte dichiara di essere dotata di copertura assicurativa, per infortuni e per responsabilità, riguardante le prestazioni e le attività da essa svolte - anche in virtù del rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo - presso le proprie strutture.

ART. 8

Formazione del personale. Salute e sicurezza.

Per lo svolgimento del Servizio di cui all'articolo 2.1, lett. a) la Fondazione si avvarrà di risorse, locali e attrezzature messi a disposizione dall'Azienda.

La Fondazione garantisce l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento del Servizio, ivi compresa l'idoneità sanitaria e la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale, così come attestato dai CV dei Dirigenti medici indicati e dal loro attestato di servizio.

L'Azienda garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza ed alla radioprotezione. Essa garantisce, inoltre, l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto, già formato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività.

L'Azienda assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti gli adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza, ivi compresa l'informativa in merito ai rischi specifici

esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti.

L'Azienda provvederà altresì a fornire al personale della Fondazione i Dispositivi di Protezione Individuali e i Dispositivi Dosimetrici necessari allo svolgimento dell'attività, con particolare riferimento alla radioprotezione.

A tal riguardo, l'Azienda: a) trasmette alla Fondazione l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, con particolare riguardo alla radioprotezione (Norme interne di Radioprotezione allegate alla presente Convenzione All. A) anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti (che sarà allegata alla Convenzione) e si impegna ad effettuare, prima dell'avvio delle attività di cui alla presente Convenzione, le specifiche informative in favore del personale della Fondazione coinvolto dando conferma a quest'ultima dell'avvenuto adempimento, nonché a informare la Fondazione in merito ad eventuali aggiornamenti; b) provvede, prima dell'avvio delle attività di cui alla presente Convenzione, alla individuazione di ogni eventuale possibile rischio da interferenza e ove necessario, alla conseguente elaborazione del DUVRI destinato a diventare parte integrante della presente Convenzione con annessa quantificazione dei costi.

La Fondazione provvederà a dotare il proprio personale di Libretto Personale di Radioprotezione, ai sensi del D.Lgs. n. 230 del 1995 e del D.M. 4.01.2001.

ART. 9 *Codice Etico*

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (e consultabili sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni le Parti avranno facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10 *Trattamento dati personali*

Le Parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda, rispetto alle attività considerate nella presente Convenzione ove opera in qualità di titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (allegato B) alla presente Convenzione e parte integrante della stessa, nomina la Fondazione Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con esclusivo riguardo alle attività di consulenza svolte.

Sottoscritto l'atto, la Fondazione garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale. La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe o rinnovi della Convenzione.

Relativamente al punto 2.2, la Fondazione effettuerà il Trattamento in qualità di titolare dello stesso, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

ART. 11

Durata

La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, anche con scambio epistolare. È facoltà delle Parti recedere anticipatamente dalla presente Convenzione mediante comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere efficacia.

La Fondazione avrà in ogni caso diritto al pagamento dell'attività svolta sino alla data di efficacia del recesso.

ART. 12

Modifiche/integrazioni convenzione

Le Parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della presente Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

ART. 13

Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, o comunque relative ad esso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 14

Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese della eventuale registrazione graveranno sulla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Rieti, lì _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Generale
Prof. Marco Elefanti

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

ASL Rieti	NORME INTERNE DI SICUREZZA APPARECCHIO RADIOLOGICO	
----------------------------	---	---

1. Durante l'esecuzione di esami radiografici le porte di accesso alla Sala dovranno rimanere sempre chiuse.
2. Gli operatori che usano l'apparecchio radiografico non devono mai esporre al fascio diretto. il corpo intero o parti di esso, e devono portare sempre il proprio dosimetro personale.
3. Durante l'emissione di radiazioni il Medico operatore e/o Il T.S.R.M. dovranno posizionarsi all'interno dell'area locale comandi, a protezione totale, predisposto allo scopo.
4. Indossare sempre il grembiule di protezione in gomma piombifera, qualora, a causa di particolari modalità di esecuzione dell'esame, non sia possibile porsi al riparo dalle barriere protettive.
5. Il personale addetto deve usare con cura e in modo corretto i dispositivi di protezione messi a disposizione sia del personale stesso che del paziente, nonché gli strumenti di sorveglianza dosimetrica in dotazione
6. Segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza.
7. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme essenziali di protezione.
8. Nessuna persona, oltre al paziente, dovrà sostare nella Sala durante l'esecuzione delle indagini.
9. Non adibire il personale ad attività che comportano il rischio radiologico senza la visita medica preventiva e il controllo dosimetrico.
10. Prima di comandare l'erogazione dei raggi, controllare sul pannello apposito la corretta predisposizione delle appropriate condizioni di emissione.
11. Limitare al minimo indispensabile l'esposizione dei pazienti alle radiazioni, specie se in età fertile.
12. Non si devono esporre ad esami radiologici le donne in stato interessante o presunto tale.
13. Il personale femminile dovrà notificare al datore di lavoro l'eventuale proprio stato di gravidanza non appena lo stesso sia stato accertato.
14. L'impianto radiologico, quando non utilizzato, deve essere sempre non funzionante, chiuso con la chiave in dotazione all'apparecchio, e questa data al Responsabile. Nel caso in cui l'apparecchio non sia dotato della chiave, l'operatore deve disinserire detta apparecchiatura dalla rete al momento dell'allontanamento.
15. Informare immediatamente la Direzione o il Responsabile del reparto e l'Esperto Qualificato di ogni circostanza che comporti fondamentalmente un pericolo immediato grave.

Il Medico Responsabile dell'Impianto RX

L'Esperto Qualificato di III° Grado

Il Direttore Sanitario di Presidio



ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

La ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

E

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con sede in Roma, L.go F. Vito 1, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),
Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la ASL di Rieti e la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli è in atto una Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di consulenza cardiocirurgica presso l'Ospedale di Rieti (di seguito, per brevità, "**Convenzione**");
- per l'esecuzione delle attività previste nella Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 *Definizioni*

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **“Amministratore di sistema”** o **“ADS”**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in

grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nella Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto della Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nella Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione

internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persona autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;

- relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
- eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
- procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;

- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;

- non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui alla Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:
 - individuare e designare quale "Amministratore di Sistema" la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l'elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
 - mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l'elenco delle funzioni ad esse attribuite, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest'ultima;
 - adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
 - adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un'utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell'utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
 - procedere, annualmente, alla verifica dell'operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;

- produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaurientemente tutti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nella Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nella Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno con la Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata della Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Rieti lì _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
Direttore Generale
Prof. Marco Elefanti

Il Titolare del trattamento
ASL Rieti
Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
